

CORSO DI FORMAZIONE

COSTRUIRE CITTADINANZA

TITOLO	L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA
CONOSCERE UN ARTICOLO	<i>L'articolo 11 e la sua applicazione</i>

Collocazione curricolare

- **Scuola:** scuola secondaria di secondo grado
- **Classe:** V
- **Materia:** italiano, storia, educazione civica, diritto
- **Periodo dell'anno scolastico:** ottobre-gennaio
- **Contesto modulare:** L'unità di apprendimento va inserita all'interno di un percorso di Cittadinanza e Costituzione da intraprendere già dal III anno, relativamente alla storia e alla genesi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei suoi principi fondamentali anche in rapporto alle Nazioni Unite e al Diritto Internazionale. Scopo precipuo di tale unità di apprendimento è quello di avvicinare gli alunni alla genesi della nostra Repubblica e al suo ruolo militare nello scacchiere internazionale.

Contenuti: Analisi dell'articolo 11 della Costituzione, degli articoli ad essa correlati e di alcuni articoli dello Statuto delle Nazioni Unite 26/VI/1945 e del Trattato NATO 4/IV/'49

- **Obiettivi formativi:** conoscenza dei principali avvenimenti storici dal dopoguerra ad oggi, che hanno visto attivamente partecipare l'esercito italiano nel mondo; conoscenza delle controversie internazionali; del concetto di sovranità nazionale; delle organizzazioni internazionali che regolano i rapporti fra le nazioni.
- **Trasversalità disciplinare:** trattandosi di quinto anno, l'argomento potrà essere affrontato durante le ore di italiano, storia, educazione civica, filosofia e diritto.
- **Competenze:** partecipazione attiva alla vita civile; condivisione dei problemi che riguardano la collettività; riflessioni critica intorno alle deroghe del dettato costituzionale.

- **Attività:**

1) *Presentazione filologica dei termini di guerra e pace:*

L'articolo 11 ha come parole salienti quelle di **guerra** e **pace** che hanno origini diversissime tra di loro. La parola guerra non è latina, è germanica e ha la forma latina corrispondente che è il termine bellum che non ha alcuna continuazione nelle lingue romanze ed è presente in italiano solo in formazioni secondarie che sono entrate in uso per via colta come bellico, belligerante, bellicoso o anche le forme debellare o ribellarsi. Mentre invece in tutte le lingue neo latine si usa per indicare il conflitto armato un termine che ha origine germanica, la forma germanica era probabilmente wërra, entrata poi in uso tramite i franchi anche nell'italiano.

Il termine pace è di origine latina. Pax in latino non vuol dire semplicemente l'assenza di guerra, di conflitto ma è il risultato di un patto; è derivato dal verbo pacere: stringere un accordo, ciò presuppone che la pace non è uno stato naturale, ma è il risultato di una trattativa, di una composizione del conflitto. Ha un significato profondamente positivo nel lessico latino che è entrato in prestito in altre lingue. Tutti termini che sono stati ripresi dal cristianesimo indicando lo stato di beatitudine che si ha nell'assenza di conflitto e anche nella vita eterna.

2) *Analisi del quadro normativo di riferimento, relativamente alla tematica bellica*

Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 10; 11; 52; 78; 80 e 87

Art 10:

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [878] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724 , 752 , V].

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

3) *Analisi storica e politica della genesi dell'articolo:*

La Costituzione della Repubblica italiana nega allo Stato la possibilità di fare volontariamente la guerra ad altri Stati, ma consente all'Italia di partecipare ad azioni mirate, in un consesso internazionale (condizione di parità con altri Stati), che abbia come obiettivo la pace e la giustizia fra i popoli. Tale articolo nasce dalla necessità dei costituenti di chiudere definitivamente con il periodo fascista, durante il quale diverse erano state le dichiarazioni di guerra pronunciate dall'Italia e che avevano contribuito in maniera determinante allo sfacelo della Seconda guerra mondiale. I padri Costituenti, nel redigere l'articolo 11, in concomitanza con la nascita delle Nazioni Unite e della Nato, guardano già ad un spirito di condivisione internazionale delle future crisi politiche e militari. Alle suddette istituzioni l'Italia si sarebbe agganciata in un secondo momento, data la difficile immagine internazionale della nazione a seguito degli esiti della seconda guerra mondiale.

Statuto delle Nazioni Unite 26/VI/1945

Art. 1 I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:

3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva

Trattato NATO 4/IV/'49

Articolo 5

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Articolo 6

Agli effetti dell'art. 5, per attacco armato contro una o più delle parti si intende un attacco armato:

- contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria² -, contro il territorio della Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
- contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del presente Trattato, siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.

Articolo 7

Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato in alcun modo lesivo dei diritti e degli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che sono membri delle Nazioni Unite o la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Trattato Unione Europea 2016

Articolo 3

(ex articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Considerazioni

L'art. 11 mostra immediatamente la sua possibile doppia lettura: da un lato il principio di pace fra i popoli; dall'altro la cessione di una parte di sovranità per il raggiungimento della stessa pace (art. 10). Questi differenti piani di lettura hanno sollevato numerosi dibattiti e crisi politiche in momenti in cui la situazione internazionale richiedeva la partecipazione dell'Italia, in particolare l'incongruenza tra il ripudio della guerra e la partecipazione diretta ad operazioni militari, negli ultimi anni sempre più condotte come missioni di pace o umanitarie.

Domanda: *Quando le politiche internazionali hanno sollecitato la discussione intorno all'art.11 da parte della Repubblica Italiana?*

Si possono individuare tre macro fasi:

- **1948-1989:** dall'entrata in vigore della Costituzione alla fine della guerra fredda. Durante questo periodo, l'Italia partecipa a missioni di pace con compiti prevalentemente di supporto logistico e controllo del territorio (Libano e Somalia). E' importante aggiungere che l'Italia concede alla Nato basi militari poste sul proprio territorio nazionale;
- **1990-2001:** Durante questo periodo l'Italia partecipa attivamente a diversi interventi militari condotti dalla Nato dietro pronunciamento dell'ONU; i 2 più importanti a livello politico e mediatico sono *Desert Storm* (guerra del Golfo- Iraq 1991) e *KFOR* (Indipendenza del Kosovo-1999);

- **2003 ad oggi:** a seguito degli attentati del settembre 2001, la Nato e l'Onu, in nome del terrorismo islamico, coinvolgono l'Italia in una serie di conflitti in medio oriente.

- Antica Babilonia (Iraq 2003-2006) Attentato di Nassirya (19 morti)
- ISAF (Afghanistan 2001-2014)
- Operazione Odyssey Dawn (Libia 2011)
- Missione Sostegno Risoluto (Afghanistan 2015-*in corso*)
- MIASIT (Libia 2018-*in corso*)

Attualmente circa 7000 militari italiani sono impegnati nelle missioni internazionali, più di 30, dislocate fra Europa; Asia e Africa.

Prof.ri

Pandinu Gabriella
Valifuoco Joel

